

DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DA GIUDICE INCOMPETENTE: NULLITA' E REVOCA

Annotazione alla sentenza del [Tribunale di Torino del 02.07.2013](#)
di **Mariantonietta CROCITTO**

La massima

“Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare sia l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest'ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente”

Il caso

La sentenza in commento trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale la società opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Più in particolare, nel caso di specie, l'opponente rilevava che i rapporti tra le parti in causa erano regolati da contratto in forza del quale i contraenti, entrambi società, espressamente pattuivano che *“per ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed all'esecuzione dell'incarico qui proposto, sarà esclusivamente competente il foro di Milano”*.

Le parti, quindi, avevano espressamente indicato il foro di Milano quale “foro convenzionale”, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 28 e 29 c.p.c., per iscritto e con carattere di esclusività¹.

Alla luce di tale eccezione preliminare, considerato altresì che la clausola in questione era stata (come ampiamente provato dall'opponente) anche

¹ L'art. 28 c.p.c., sotto la rubrica “Foro stabilito per accordo delle parti” dispone testualmente che: *“la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”*. Ancora, l'art. 29, sotto la rubrica “Forma ed effetti dell'accordo delle parti” prevede che *“L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”*.

frutto di una lunga trattativa tra le due società e che, ancora, nell'ambito di tale rapporto commerciale nessuna delle due parti poteva considerarsi soggetto debole, il giudice monocratico del Tribunale di Torino, nell'esercizio della competenza funzionale ed inderogabile sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo, definiva il giudizio di opposizione con sentenza dichiarativa di incompetenza per territorio, con contestuale declaratoria di nullità e revoca del decreto, fissando, altresì, un termine perentorio entro il quale riassumere la causa dinanzi al Tribunale competente (quello di Milano), ai sensi dell'art. 50 c.p.c.

Competenza e translatio iudicii

L'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta dinanzi all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha pronunciato il decreto e si tratta di una competenza di natura funzionale inderogabile².

Il principio è pienamente condivisibile ed anche in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente deve ritenersi che solo il medesimo ufficio giudiziario sia competente a pronunciarsi sull'opposizione, atteso l'evidente collegamento tra il decreto e la successiva opposizione.

Correttamente, poi, si ritiene, il Tribunale di Torino, nel dichiarare la propria incompetenza per territorio, dispone anche la translatio iudicii del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, attraverso la tempestiva riassunzione del processo ai sensi dell'art. 50 c.p.c. innanzi al giudice dichiarato competente.

Infatti, se il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un normale giudizio di merito, una volta definito con sentenza di incompetenza, è giusto che si applichi la fattispecie di cui all'art. 50 c.p.c., per cui la parte che subisce la declaratoria di incompetenza ha la facoltà di riassumere il giudizio davanti al giudice dichiarato competente nel termine fissato in sentenza o, in mancanza, in quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito³.

Ad ulteriore conforto circa la compatibilità della translatio iudicii con il carattere funzionale della competenza del giudice dell'opposizione, si è espressa ancora la stessa Corte di Cassazione che con sentenza n. 21297/2004 ha precisato che *"la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria; ne consegue che la mancata tempestiva riassunzione della causa determina l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitiva efficacia esecutiva di quest'ultimo, soltanto se la pronuncia con cui il giudice dell'opposizione dichiara la propria*

² Cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, n. 10984/1992 e n. 1835/2003

³ Cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 10981/2003

incompetenza non contenga (o anzi esclusa) una contestuale pronuncia (sia pure implicita) di revoca o di nullità del decreto opposto"⁴⁵.

La giurisprudenza richiamata

Cass. Civ., sez. III, 11.07.2006 n. 15720

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - Del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo - Carattere funzionale e inderogabile - Controversia introdotta con l'opposizione - Giudice dell'opposizione - Ritenuta estraneità alla propria competenza per materia - Pronuncia di incompetenza - Erroneità - Accertamento della legittimità del decreto opposto, ivi compresa la questione relativa alla competenza ad emettere il decreto - Necessità.

L'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'art. 645 cod. proc. civ., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto. Ne consegue che il giudice, qualora ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione.

Cass. Civ., sez. III, Ordinanza 11.07.2006 , n. 15694

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - Sentenza del giudice dell'opposizione dichiarativa dell'incompetenza territoriale del giudice autore del decreto - Implicita pronuncia di invalidità del decreto - Configurabilità - Conseguenze - Regolamento di competenza di ufficio proposto dal giudice indicato come competente sulla base del rilievo del mancato annullamento del decreto da parte del primo giudice - Inammissibilità.

La sentenza con cui in sede di opposizione a decreto ingiuntivo si dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull'opposizione, ma contiene, anche se implicitamente, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto tale declaratoria è conseguenza necessaria e inscindibile dalla pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso; di conseguenza ciò che trasmigra al giudice

⁴ Cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 21297/2004

⁵ In dottrina, in senso favorevole alla *translatio iudicii*, si veda MONTESANO-ARIETA, *Trattato di Diritto Processuale Civile*, vol. III, Cedam.

"ad quem" non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'articolo 645 cod. proc. civ. Pertanto, la riassunzione tempestiva della causa davanti al giudice dichiarato competente non consente a quest'ultimo di richiedere d'ufficio, a norma dell'articolo 45 cod. proc. civ., il regolamento di competenza inderogabile di cui all'articolo 28 del codice di procedura civile.

Cass. Civ., sez. II, 09.11.2004, n. 21297

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA - Declaratoria di incompetenza territoriale ad emettere il decreto - Contenuto - Declaratoria implicita di invalidità del decreto - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente - Oggetto - "Traslatio iudicii" del giudizio di opposizione - Esclusione - Condizioni.

La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto, non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, sicché la tempestiva riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente non può essere riferita alla causa di opposizione al decreto, che ormai non esiste più, ma costituisce un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la medesima domanda proposta con il ricorso in sede monitoria. Ne consegue che la mancata tempestiva riassunzione della causa determina l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitiva efficacia esecutiva di quest'ultimo, soltanto se la pronuncia con cui il giudice dell'opposizione dichiara la propria incompetenza non contenga (o anzi escluda) una contestuale pronuncia (sia pure implicita) di revoca o di nullità del decreto opposto.

Cass. Civ., sez. III, Ordinanza 17.12.2004 , n. 23491

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - Decreto ingiuntivo - Emesso da giudice territorialmente incompetente - Opposizione - Sentenza dichiarativa della nullità del decreto - Omessa indicazione nel dispositivo del giudice ritenuto competente - Sentenza sulla sola competenza - Configurabilità - Fondamento - Impugnabilità esclusivamente con il regolamento di competenza. PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NULLITA' - Per in competenza territoriale - Opposizione - Dichiarazione di nullità del decreto - Omessa indicazione nel dispositivo del giudice ritenuto competente - Sentenza sulla sola competenza - Configurabilità - Fondamento - Impugnabilità esclusivamente con il regolamento di competenza.

E' ammissibile il regolamento di competenza, (che, anzi, costituisce l'unico mezzo di impugnazione possibile) avverso la sentenza con cui il

tribunale, investito di un'opposizione a decreto ingiuntivo, dopo avere ritenuto che il decreto è stato emesso da giudice incompetente per ragioni di territorio per essere competente il giudice di altro foro, dichiarare la nullità dell'opposto decreto senza indicare nel dispositivo questo diverso giudice, poiché l'omissione di tale indicazione non incide sulla natura di statuizione sulla competenza della sentenza, sia in ragione della integrabilità del dispositivo con la motivazione, sia perché la statuizione di incompetenza ad emettere il provvedimento monitorio implica necessariamente la declaratoria dell'incompetenza a decidere sul merito della controversia relativa al diritto di credito monitoriamente azionato.

Cass. Civ., sez. III, 14.07.2003, n. 10981

**PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO -
OPPOSIZIONE - COMPETENZA**

In materia di emissione ed opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di contenimento del valore della domanda nei limiti di competenza del giudice adito può essere validamente formulata solo nel ricorso per decreto ingiuntivo, e, ove formulata nella successiva comparsa di risposta dell'ingiungente - opposto, essa può efficacemente contrastare l'eccezione di incompetenza per valore del giudice che ha emesso il decreto sollevata dalla controparte solo se da essa possa desumersi la rinuncia al decreto ingiuntivo emesso, in quanto affetto da nullità per essere stato emesso da giudice incompetente per valore, con i conseguenti effetti circa le spese della fase monitoria, e con l'instaurazione ex novo di un ordinario giudizio di cognizione.

Cass. Civ., sez. II, 04.04.2003, n. 5310

**PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO -
OPPOSIZIONE - IN GENERE**

In tema di opposizione al decreto ingiuntivo, qualora l'opponente deduca l'illegittimità del provvedimento per ragioni d'incompetenza per valore o per territorio del giudice che l'ha emesso, oltre che per ragioni di merito attinenti all'esistenza, attualità ed entità del credito fatto valere in sede monitoria, la sentenza del giudice della opposizione che, accogliendo la stessa sotto il primo degli anzidetti profili, rimetta le parti davanti al giudice ritenuto competente a conoscere la domanda nel merito integra una pronuncia sulla sola competenza, impugnabile esclusivamente con istanza di regolamento di competenza.

Cass. Civ., sez. lavoro, 23.01.1999, n. 656

**Procedimenti sommari d'ingiunzione - Dichiarazione
d'incompetenza - Pronuncia implicita**

La pronuncia di invalidità del decreto ingiuntivo costituisce conseguenza necessaria ed inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso, onde la causa che è rimessa al giudice dichiarato competente non è propriamente una causa di opposizione ad un decreto che più non esiste, ma una causa che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (art.645 secondo comma cod. proc. civ.), per cui il giudice davanti al quale è stata riassunta ex art. 50 cod. proc. civ.,

non può sollevare d'ufficio un regolamento di competenza ex art. 45 stesso codice (che se proposto deve essere dichiarato inammissibile) non vertendosi in un'ipotesi di conflitto virtuale negativo di competenza per materia o per territorio inderogabile.

Cass. Civ., sez. II, 11.08.1997, n. 7475

Procedimenti sommari d'ingiunzione - Opposizione del decreto - Incompetenza per materia del giudice

Se un Pretore, adito in opposizione a decreto ingiuntivo dal medesimo emesso in funzione di giudice del lavoro, rimette le parti dinanzi al giudice ritenuto competente per materia, senza dichiarare l'inefficacia del decreto opposto, il giudice "ad quem" non può perciò, considerata la competenza funzionale a tale pronuncia del giudice a quo, richiedere il regolamento di competenza, perchè nella pronuncia di incompetenza, è implicita quella di invalidità del provvedimento monitorio.

Cass. Civ., sez. III, 17.03.1998, n. 2843

Procedimenti sommari d'ingiunzione - Opposizione del decreto - Dichiarazione di incompetenza

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice che abbia dichiarato l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il decreto opposto per ragioni di valore o di territorio, ovvero abbia, per le medesime ragioni, dichiarato la propria incompetenza a conoscere della causa di merito introdotta con l'opposizione, emette una pronuncia che contiene anche, indefettibilmente, una declaratoria di nullità del decreto stesso (a prescindere dalla esistenza di una esplicita statuizione sul punto, potendo tale declaratoria risultare anche implicita, in quanto conseguenza "ex lege" della pronuncia di incompetenza), senza che, per questo, la pronuncia stessa integri gli estremi di una declinatoria di competenza funzionale di cui all'art. 645 cod. proc. civ., poichè, in tal caso, ciò che trasmigra dinanzi al giudice dichiarato competente non è più una causa di opposizione ad un decreto ormai inesistente, ma altra e diversa vicenda processuale, destinata a svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario.

Cass. Civ., sez. I, 28.02.1996, n. 1584

Ingiunzione - Opposizione - Incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il decreto - Riassunzione innanzi al giudice competente - Contenuto - Limiti

La sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto non comporta declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, ma contiene la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, con la conseguenza che oggetto della tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non è già la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì quella avente a oggetto la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso introduttivo della fase monitoria. (M.Fin.)

**Cass. Civ., sez. VI, Ordinanza 21.08.2012, n. 14594
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO -
OPPOSIZIONE - COMPETENZA - Declaratoria di incompetenza ad
emettere il decreto ingiuntivo - Duplicità di contenuto -
Accoglimento in rito dell'opposizione e caducazione del decreto -
Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Provvedimento da
rendere in forma di ordinanza, ai sensi dell'art. 279, primo
comma, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69 del
2009 - Esclusione.**

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Cass. Civ., sez. VI, Ordinanza 21.08.2012, n. 14594
L. 18/6/2009 N. 69 - INCOMPETENZA - DECISIONE CON
ORDINANZA - APPLICABILITÀ AL CASO DEL GIUDIZIO DI
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - ESCLUSIONE.**

La previsione della forma terminativa dell'ordinanza, di cui al novellato art. 279 c.p.c. - come modificato dall'art. 46 della L. 18/6/2009, n. 69 - non si applica alla decisione giudiziale sulla opposizione a decreto ingiuntivo, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell'autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto.